



Camera di Commercio Italo-Germanica
Deutsch-Italienische Handelskammer



DEinternational Italia Srl

Newsletter „Norme & Tributi“ - n. 32 febbraio 2008

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI DI COMMERCIO

Il creditore non può rifiutare un pagamento effettuato tramite assegno circolare

Il creditore non può rifiutare un pagamento effettuato tramite assegno circolare.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26617 del 18.12.2007, hanno stabilito che il debitore di una somma di denaro ha sempre la facoltà di pagare con assegno circolare, che va considerato come mezzo normale di pagamento, alla stregua del denaro contante.

Le S.U. hanno osservato che l'assegno circolare, essendo emesso per somme effettivamente disponibili presso la banca, garantisce la presenza della provvista, con la conseguenza che il rifiuto del creditore di accettarlo è contrario a buona fede, e quindi illegittimo. Viene così superato l'orientamento giurisprudenziale fino ad oggi prevalente, secondo il quale il pagamento con assegno circolare doveva essere espressamente autorizzato dal creditore.

Nell'affermare l'innovativo principio - che avrà notevole impatto pratico - la Corte ha precisato che la facoltà di adempiere con assegno circolare resta esclusa in due ipotesi: 1) per debiti superiori ai 12.500 Euro (per i quali, ai sensi della normativa antiriciclaggio, è obbligatorio effettuare il pagamento con mezzi "tracciabili"); 2) in tutti i casi in cui la legge preveda una specifica modalità di pagamento.



RA Avv. Susanne Hein
susanne.hein@mblegale.it

Avv. Federica Brevetti
federica.brevetti@mblegale.it

DIRITTO DEL LAVORO

Legge 24 dicembre 2007 n. 247 "Protocollo Welfare": Prime indicazioni sulle nuove disposizioni sul contratto di lavoro a termine

Dal 1° gennaio 2008 vigono nuove disposizioni per i contratti di lavoro a termine. Gli aspetti più rilevanti delle modifiche introdotte dal c.d. "Protocollo *Welfare*" riguardano la successione di più contratti a tempo determinato con lo stesso datore di lavoro per lo svolgimento di mansioni equivalenti.

La nuova disciplina prevede un limite di durata massima di 36 mesi per il rapporto di lavoro a termine, superato il quale, anche solo per un giorno, il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato. Tuttavia, per evitare una conversione automatica, il legislatore ha previsto che la trasformazione del rapporto di lavoro operi solo laddove il lavoro a termine si protragga oltre il ventesimo giorno dalla data di scadenza.

E' prevista una deroga all'applicazione del limite temporale di cui sopra: raggiunto e non oltrepassato il termine dei 36 mesi, le parti contraenti potranno stipulare un ulteriore contratto a termine, a condizione, che la stipula avvenga innanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente.

La riforma non si applica nei confronti di dirigenti, agenzie di somministrazione e attività stagionali.



Avv. Elio Cherubini
sec@toffoletto.it

DIRITTO TRIBUTARIO

Legge Finanziaria 2008: principali novità

La Legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), entrata in vigore il 1° gennaio 2008, ha previsto una sostanziale riduzione delle aliquote nominali d'imposta (l'aliquota IRES passa al 27,5% e quella IRAP al 3,9%) e un ampliamento della base imponibile, al fine di garantire una sostanziale invarianza di gettito.

In particolare, la manovra, da un lato si pone in continuità con l'impianto normativo delineato dalla Riforma fiscale del 2004 e, quindi, con gli istituti della *Participation Exemption*, della *Divided Exemption* e del *Consolidato Fiscale* - dall'altro è volta alla semplificazione della base imponibile (si pensi alle nuove regole previste in materia di ineducibilità degli interessi passivi) e, per i soggetti che adottano i Principi Contabili Internazionali, alla derivazione dell'imponibile fiscale, con poche variazioni, dal Bilancio. L'allargamento della base imponibile ha, poi, determinato la soppressione degli ammortamenti anticipati e accelerati, l'abrogazione del Quadro EC (utilizzato per dedurre maggiori ammortamenti) e previsto delle regole più severe per la deducibilità dei canoni di *leasing* e l'utilizzo del credito IVA delle società che partecipano per la prima volta alla liquidazione IVA di gruppo.

Infine, in aderenza ai principi del Diritto Comunitario e alle *Guidelines* formulate dall'OCSE, è stata ridotta la ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti a soggetti non residenti e saranno introdotte, in sostituzione delle attuali *black lists*, delle *white lists*.

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

RAin Dr. Cora Steinringer
cora.steinringer@studiopirola.com

Dott. Ignazio La Candia
ignazio.lacandia@studiopirola.com

DIRITTO IMMOBILIARE

L'azione del committente contro l'appaltatore per gravi difetti trova applicazione anche contro il costruttore-venditore

Con la sentenza, Cassazione Sez. II n. 16202/2007, la Suprema Corte è intervenuta per chiarire se l'azione che spetta al committente per la rovina o per gravi difetti dell'immobile (art. 1669 c.c.) sia esperibile solo nei confronti dell'appaltatore o anche del costruttore-venditore. Ed infatti, nella prassi di mercato, i costruttori vendono direttamente gli immobili, piuttosto che realizzarli in appalto per conto terzi.

Secondo la Cassazione, l'azione di cui sopra può essere proposta anche dall'acquirente dell'immobile contro il venditore-costruttore il quale, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti estranei nella costruzione, abbia tuttavia partecipato alla costruzione dell'immobile in posizione di autonomia decisionale, coordinando l'altrui attività e/o impartendo direttive.

Con la conseguenza che, in caso di pluralità di soggetti partecipanti alla costruzione, andrà di volta in volta accertato se e in quali limiti la realizzazione della costruzione (ed i relativi vizi) siano imputabili a ciascuno di essi.



Avv. Katri Gelati
www.jenny.it

DIRITTO SOCIETARIO

Autonomia statutaria e diritti di voto nella società a responsabilità limitata

Nelle società a responsabilità limitata, ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni riservate alla competenza dei soci, con diritto di voto proporzionale alla quota di capitale detenuta. Lo statuto può tuttavia riservare a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Il "dogma" della simmetria tra voto e partecipazione pare, quindi, parzialmente derogabile, nel segno dell'autonomia statutaria propugnata dalla riforma del 2004. Conformemente agli orientamenti espressi dalla dottrina e dalla pratica notarile, si sono diffusi statuti in cui si riconoscono diritti di voto o diritti di veto specifici a soci dotati di particolari caratteristiche o nominativamente individuati.

Generalmente, tuttavia, il trattamento favorevole di cui gode il socio cui siano riservati speciali diritti ha natura strettamente personale: in caso di trasferimento delle quote di partecipazione, il cessionario non disporrà dei diritti statutariamente rimessi al socio cedente che, per l'effetto, dovranno essere "stralciati" tramite modifica dell'atto costitutivo.

Rödl & Partner

RAin Evelyn Ziebs
evelyn.ziebs@roedl.it

Avv. Paolo Peroni
paolo.peroni@roedl.it

APPALTI

Sul collegamento sostanziale tra imprese partecipanti alla procedura di gara

Il T.A.R. Lombardia con sentenza 09.01.2008, n. 37 si è recentemente soffermato sull'esame delle disposizioni del D. Lgs. 163/2006 (c.d. Codice dei Contratti Pubblici) in tema di collegamento sostanziale tra imprese partecipanti alla procedura di gara. I giudici sottolineano che la Stazione appaltante può prevedere l'esclusione delle offerte quando specifici elementi oggettivi e concordanti inducano a ritenere la sussistenza di situazioni (ulteriori rispetto alle forme di collegamento societario di cui all'art. 2359 c.c.) capaci di alterare la segretezza, la serietà e l'indipendenza delle offerte.

Tuttavia, l'individuazione di tali situazione non può oltrepassare il limite della ragionevolezza e della logicità rispetto alla tutela avuta di mira e consistente nell'autentica concorrenza tra le offerte. Tale quadro interpretativo, peraltro, è stato condiviso dal legislatore che di recente, con la previsione di cui al secondo comma dell'art. 34 del d.lgs. 12.04.2006, n. 163, ha disposto che "non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c.", precisando poi, nel periodo successivo, che "le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi". Norma che conferma la correttezza dell'interpretazione seguita in punto di "collegamento sostanziale" tra imprese partecipanti alla medesima procedura.

L'alterazione della *par condicio* dei concorrenti e la violazione dei principi di concorrenza e di segretezza dell'offerta possono ritenersi provate qualora ricorrano elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi, precisi e concordanti, che inducano a ritenere verosimile il venir meno della correttezza della gara. Ciò si verifica se le offerte provengono da un medesimo centro decisionale o, comunque, provengono da due o più imprese collegate e sussistono elementi tali da far ritenere che si tratti di offerte previamente conosciute, anche se non concordate dalle partecipanti.



Avv. RA Wolf Michael Kühne
wolf.kuehne@dlapiper.com

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

Ricerca di anteriorità per i brevetti italiani

Il decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 03.10.2007 ha attribuito all'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) l'incarico di effettuare ricerche di anteriorità per le domande di brevetto italiane presentate presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

Le modalità di esecuzione della ricerca sono fissate da un Accordo di lavoro fra l'EPO e l'UIBM, che entrerà in vigore il 01.07.2008. A partire da tale data, l'EPO effettuerà una ricerca di merito per le domande di brevetto italiane, corredandola con un'opinione relativa ai requisiti di brevettabilità.

Si tratta di un'importante innovazione, che mira a elevare la qualità del sistema brevettuale italiano e a rimuovere le discrepanze esistenti fra i brevetti europei validi in Italia e i brevetti italiani. Sinora, i primi sono stati considerati più forti, proprio perché soggetti a un autorevole esame sostanziale, mentre le domande italiane erano sottoposte solo a una verifica formale.

Il costo della ricerca sarà finanziato mediante le tasse di mantenimento, reintrodotte di recente, e quindi non sono previsti aumenti dei costi di brevettazione, se non per la necessità di tradurre le rivendicazioni in lingua inglese.



Dott. Fabio Fischetti

Dott. ing. Andrea Bernotti

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Il foro di adempimento nel Reg. CE n. 44/2001 e la determinazione del luogo di consegna secondo la Suprema Corte di Cassazione italiana

Secondo l'attuale orientamento della S.C. italiana (da ultimo, sent. 20.6.2007, nn. 14299-14300, in *Int'l Lis* 2007, 3-4, 119), al fine di determinare la giurisdizione, l'art. 5 n. 1 lett. b) del Reg. CE n. 44/2001 va interpretato nel senso che il luogo di esecuzione dell'obbligo di consegna dei beni, ove il contratto di compravendita implichi il trasporto dei medesimi, coincide con il luogo in cui i beni sono consegnati al primo vettore e non con il luogo in cui i beni entrano nella materiale disponibilità del compratore, non rilevando neppure l'inserimento, nel contratto, della clausola CIF.

Va tenuto presente che, alla luce della formulazione dell'art. 5, n. 1 lett. b), il foro di adempimento deve considerarsi unico per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di compravendita, e dunque sia quelle del venditore che quelle del compratore. E pertanto se, ad es., la controversia vede come attore il venditore italiano e la merce è stata consegnata al vettore in Italia affinché sia trasmessa al compratore tedesco, la causa potrà essere radicata in Italia anziché nello Stato in cui il compratore ha il domicilio. Ciò ovviamente, salvo specifica deroga pattizia delle parti in ordine al luogo di consegna rilevante ai fini del radicamento della giurisdizione.

Studio legale Brogginì

Avv. Jutta Welz
welz@studiobrogginì.it

PRIVACY

L'esigenza di completezza dei dati commerciali

I dati personali, anche se risultanti da pubblici registri ed oggetto, quindi, di trattamento senza previo consenso dell'interessato, devono essere riportati in modo completo.

E' quanto ha stabilito il Garante per la Privacy, che ha ordinato ad una società di business information di sospendere la visibilità di dati relativi al fallimento di una società, benché risalenti a più di venti anni dalla data di pubblicazione.

Nel caso in esame, veniva riportata la notizia del fallimento dell'interessato, ma non il dato della successiva chiusura dello stesso per mancanza di passività, cosicché il fallimento non avrebbe dovuto essere dichiarato.

Il Garante ha, così, posto il principio della completezza dei dati trattati, dichiarando che ha diritto ad ottenere la cancellazione o la sospensione della visibilità dei propri dati chi rilevi l'incompletezza degli stessi.

Il Garante, poi, ha stabilito che tale tutela può essere ottenuta indipendentemente dal periodo di tempo (anche ultraventennale) trascorso tra il momento in cui si è verificato l'evento omesso e il momento della pubblicazione dei dati incompleti, se da tale pubblicazione deriva per un pregiudizio attuale per l'interessato

STUDIO LEGALE PERANI

RAin e Avv. Dr. Andrea
Bettina Bandele
abandele@perani.com

Avv. Annalisa Quartiroli
aquartiroli@perani.com

DIRITTO BANCARIO

Consob pubblica proposte di modifica al Regolamento Emittenti in tema di prospetto informativo

Con la direttiva sui prospetti informativi 2003/71/CE ("Direttiva"), il legislatore comunitario si è posto l'obiettivo di uniformare i requisiti delle emissioni di strumenti finanziari da offrire al pubblico o da ammettere alla negoziazione.

Al fine di completare il recepimento delle disposizioni contenute nella Direttiva, la Consob ha avviato il 28.12.2007 la fase di consultazione (che si concluderà il 15.02.2008) con riguardo a diverse modifiche al Regolamento Consob n. 11971/1998 ("Regolamento Emittenti"), volte in particolare a:

- 1) introdurre nel Regolamento Emittenti le disposizioni contenute nella Direttiva non ancora recepite nel D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), che riguardano materie su cui il legislatore italiano ha assegnato alla Consob competenze regolamentari;
- 2) eliminare dal Regolamento Emittenti le disposizioni ivi introdotte nel 2005, che sono successivamente confluite nel TUF per effetto del D.Lgs. n. 51/2007;
- 3) richiamare alcune delle disposizioni contenute nel Regolamento n. 809/2004/CE (mediante il quale era stata data diretta applicabilità alla Direttiva), al fine di facilitare la ricognizione delle norme da applicare.


Jenny & Partners
studio legale e tributario

Avv. Daniela Runggaldier
www.jenny.it

Avv. Alessandro Steinhaus
www.jenny.it

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

Interpretazione degli articoli 81 e seg. del Trattato CEE

La Corte di Giustizia, chiamata a decidere su una questione pregiudiziale, ha stabilito con pronuncia dell'11.12.2007 che gli articoli 81 e seguenti del Trattato CEE devono essere interpretati nel senso che, nel caso di enti dipendenti dalla stessa autorità pubblica, qualora una condotta costitutiva di una stessa infrazione alle regole della concorrenza, sia stata commessa da un ente e successivamente proseguita fino alla sua fine da un altro ente succeduto al primo, il quale non ha cessato di esistere, tale secondo ente può essere sanzionato per l'infrazione nella sua interezza, se è provato che tali due enti sono stati sotto la tutela della citata autorità.

Abbatascianni
Studio Legale e Tributario



Avv. Cristiano Sesti
csesti@sla.it

Avv. Gretel Malsheimer
gmalmsheimer@sla.it